



COMUNE DI LUSIANA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 20.06.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).

L'anno **duemiladodici** addi **venti** del mese di **giugno** nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

Corradin Antonella	Sindaco	Presente
Passuello Sabrina	Consigliere	Presente
Villanova Ronny	Consigliere	Presente
Zanin Renzo	Consigliere	Presente
Zampese Diego	Consigliere	Presente
Broglio Dario	Consigliere	Presente
Cortese Michele	Consigliere	Presente
Pozza Matteo	Consigliere	Presente
Dalle Nogare Marco	Consigliere	Presente
Frello Massimo	Consigliere	Assente
Brazzale Alberto	Consigliere	Assente
Gandini Franco	Consigliere	Presente
Dall'Olio Massimo	Consigliere	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Zanon Dr. Giuseppe** .

Il Sig. **Corradin Avv. Antonella** nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).
--

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lusiana, lì 14.06.2012

Il Responsabile del Servizio
F.to Cantele Raffaella

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lusiana, lì 14.06.2012

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Cantele Raffaella

Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000.

Lusiana, lì 14.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon dr. Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO l'art. 13, comma 17 DL 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 il quale prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio varia in ragione delle differenze tra gettito stimato ad aliquota di base dell'Imu;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, così come modificato dalla legge 26.04.2012 n. 44 stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 4 comma 5 lett.i) del DL 02.03.2012 n. 16 così come convertito dalla già citata legge 26.04.2012 n. 44 il quale prevede che entro il 30 settembre 2012 in deroga all'art. 172, comma 1 lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18.08 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*

- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

VISTO l'art. 4 comma 5 lett f) del DL 02.03.2012 n. 16, così come convertito dalla già citata legge 26.04.2012 n. 44 il quale prevede che *i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*;

TENUTO CONTO, altresì, che con le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 16/2012 per quanto concerne l'equiparazione all'abitazione principale della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio prevedono che l'assegnazione della casa al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell'imposta;

RILEVATO che l'art. 4, comma 1 del Decreto Legge 16/2012 ha aggiunto al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, il seguente capoverso:

"Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che il comma 5 del medesimo articolo 4 ha apportato all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le seguenti specificazioni: " I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola;

RITENUTO, inoltre, di confermare, ai fini dell'Imposta Municipale Unica, i valori minimi di riferimento delle aree edificabili stabiliti dal Comune di Lusiana con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che in questa fase il Comune non intende adottare il regolamento IMU avvalendosi della possibilità di adottarlo entro il 30.09.2012;

RITENUTO ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/97 di poter introdurre aliquote differenziate riducendo il carico tributario per alcune fattispecie imponibili ritenute meritevoli di particolare tutela;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 23.05.2012 con la quale è stato designato quale funzionario responsabile dell'Imposta municipale propria – IMU la rag. Cantele Raffaella Responsabile dell'Area Contabile/Finanziaria;

SENTITA l'introduzione dell'Assessore al bilancio Dalle Nogare viene aperta la discussione:

- Gandini: mi meraviglia il fatto che questa Amministrazione non abbia fatto nessuna rimostranza contro il Governo che ha introdotto questo nuovo balzello, il quale va a colpire anche la povera gente, magari con un mutuo da pagare o disoccupata. L'aliquota del 9 per mille è troppo alta per la seconda casa: non siamo ad Asiago o Roana; la maggior parte dei casi relativi alla seconda casa qui a Lusiana riguarda gente che è dovuta emigrare per lavoro e che ha conservato la proprietà sulle loro case di origine quale legame al paese natale. E poi facciamo la festa dell'emigrante.....a cosa serve allora questa festa? Mi sembra una aliquota esagerata: la legge istituiva dà la possibilità ai Comuni di abbassare le percentuali; per quanto riguarda i vari casi di "comodato d'uso gratuito", dei genitori a favore dei figli, non vedo la necessità di fare stipulare un contratto con tutte le spese che ne derivano;
- Sindaco: per quanto riguarda le rimostranze contro questa nuova imposta, confermo che le abbiamo fatte: sul periodico "Il Giornale dell'Altopiano" è stato pubblicato un articolo critico da parte di tutti i Sindaci dell'Altopiano; per quanto riguarda le aliquote va detto che il bilancio in qualche modo bisogna chiuderlo in pareggio; mi meraviglio che da un Assessore al bilancio, come sei stato tu, vengano rivolte queste critiche. Per partecipare alla riduzione del debito pubblico lo Stato ci ha costretto a fare queste scelte: e questo solo per garantire le entrate dell'anno scorso. Vi ricordo che a Roana e ad Asiago è stata messa l'aliquota del 10,6 per mille, noi l'abbiamo messa al 9 per mille solo per pareggiare il bilancio, altrimenti l'avremmo tenuta più bassa. Gli iscritti all'AIRE sostanzialmente pagano come per la prima casa; per i beni strumentali (settore del commercio, artigianato ecc.) abbiamo applicato l'aliquota base (il 7,6 per mille). Il contratto per i comodati gratuiti è richiesto dalla legge ed è valevole per tutta la durata del contratto;
- Dall'Olio: io avrei lasciato l'aliquota del 7,6 per mille per tutte le casistiche, esclusa la prima casa;
- Gandini: ho fatto l'Assessore al bilancio e se lo rifacessi troverei altre soluzioni per compensare i tagli sui trasferimenti dello Stato;
- Sindaco: sono le stesse obiezioni che facevano a te quando eri Assessore al bilancio;
- Zanin: in commissione bilancio non è emersa alcuna proposta diversa dal vostro rappresentante; se avevate qualche idea andava tirata fuori in commissione;

ACQUISITO il parere ai sensi dell'art. 49 del Dec. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Dall'Olio e Gandini), espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

• **ALiquota DI BASE**
0,90 PER CENTO

• **ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** così come definite dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011
0,40 PER CENTO

• **ALiquota 0,50 PER CENTO**
- per i fabbricati locati o concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che risulti da contratto registrato e che siano adibiti da quest'ultimi ad abitazione principale;

• **ALiquota 0,76 PER CENTO**

- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/1986 (fabbricati relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
- 3) di stabilire che i versamenti dell'imposta IMU non dovranno essere eseguiti quando l'importo totale riferito all'anno solare risulta pari o inferiore ad €. 5,00;
 - 4) ai sensi dell'art. 4 co.1 del D.L. 16/2012, di confermare l'esenzione dall'imposta per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993.
 - 5) di confermare, ai fini dell'Imposta Municipale Unica, i valori minimi di riferimento delle aree edificabili stabiliti dal Comune di Lusiana con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008;
 - 6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;
 - 7) di dare atto che è facoltà dell'Ente entro il 30.09.2012 di modificare le aliquote di cui sopra qualora si verificassero tagli ai trasferimenti erariali superiori alle stime o per sopravvenute esigenze di bilancio;
 - 8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), con separata votazione così come segue:
voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Dall'Olio e Gandini), espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Corradin Avv. Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon Dr. Giuseppe

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 29.06.2012

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 29.06.2012

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Addì,

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì,

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

SI TRASMETTE PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO:

(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000)

<input type="checkbox"/> SEGRETERIA	<input type="checkbox"/> COMMERCIO	<input type="checkbox"/> TECNICO URB.	<input checked="" type="checkbox"/> RAGIONERIA
<input type="checkbox"/> PERSONALE	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE	<input type="checkbox"/> TECNICO LL.PP.	<input checked="" type="checkbox"/> TRIBUTI
<input type="checkbox"/> BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/> SERV. SOCIALI	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input type="checkbox"/> P.L.